


Visto: Il Direttore
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)



Visto: L'Assessore
(Massimo Bosso)

Allegato A) alla DGC n. 55 del 04.07.2006

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO E LA
ASSOCIAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO CULTURALE
MERIDIANA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE
DEL CENTRO SOCIALE MERIDIANA**

L'anno 2006 addì 18 del mese di settembre nella Residenza Municipale:

FRA

il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, rappresentato dal Dirigente Elisabetta Scoccati,
in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.ro 55 del 04.07.2006

E

L'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO CULTURALE MERIDIANA,
con sede legale in Via Isonzo, 53 Casalecchio di Reno rappresentata dal Presidente Grendene
Roberto, che per brevità viene definita da ora Associazione o concessionario

PREMESSO CHE


I frequentatori del centro sociale MERIDIANA hanno formalmente costituito una
associazione senza fini di lucro, iscritta all'apposita sezione dell'albo comunale delle libere
forme associative con Decreto Sindacale n. 40 del 12/01/2004 le cui cariche sono assunte a
titolo gratuito, avente la finalità di gestire il centro sociale medesimo e di promuoverne le
attività,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1
(Oggetto)

Il Comune di Casalecchio di Reno concede alla Associazione CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIO CULTURALE MERIDIANA la gestione del centro sociale
MERIDIANA, sito in Via Isonzo, 53, unitamente all'area esterna di pertinenza, agli impianti
e alle attrezzature ivi esistenti

**Visto: Il Direttore
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)**



**Visto: L'Assessore
(Massimo Bosso)**

ART. 2 (Finalità)

L'associazione CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO CULTURALE MERIDIANA gestirà il centro sociale MERIDIANA in maniera autonoma nel rispetto del pluralismo, attuando le linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel garantire la funzione del centro quale servizio comunale autogestito dai soci frequentatori, che nel rispetto del pluralismo culturale costituisce risorsa per l'intera comunità con riferimento prioritario al dialogo intergenerazionale. A questo scopo l'associazione promuoverà la partecipazione di altre associazioni di volontariato, di gruppi di interesse all'attività del centro sociale.

L'associazione concessionaria si impegna pertanto a considerare prioritaria, all'interno della facoltà conferita ai sensi del successivo art. 7 di subconcedere l'uso di spazi del centro sociale, per agevolare la relazione intergenerazionale e i rapporti con altre etnie al fine di favorirne l'integrazione, anche attraverso l'erogazione di servizi e attività finalizzate ad agevolare, fra le altre cose, il rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cittadino-Utente. All'interno di progettazioni integrate con le pubbliche istituzioni ed altri soggetti del terzo settore, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla necessità di finalizzare alcuni spazi del centro sociale quale luogo di relazione educativa e socializzazione (anche di tipo sportivo) di minori ed adolescenti, anche in situazioni di disagio.

I soci frequentatori potranno accedere ai locali e alle attività del centro sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, delle leggi vigenti e dei regolamenti che eventualmente potranno essere adottati dall'associazione.

L'associazione per l'incarico conferito con la presente convenzione non percepirà alcun compenso ed impiegherà esclusivamente soci volontari o eventuali prestatori d'opera aventi rapporto diretto con l'associazione.

L'associazione dovrà sempre acquisire le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, relative alle diverse attività promosse.

Il patrimonio dell'associazione al momento della sua cessazione e liquidazione, estinte le obbligazioni, verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.


L'associazione di promozione sociale si deve adoperare per il rispetto di queste finalità e deve far sì che il suo statuto sia adeguato a quanto previsto da questa convenzione pena la decadenza della stessa; considerato, inoltre, che il Centro Sociale ha aderito alle finalità statutarie dell'Associazione di promozione sociale denominata ANCESCAO.

ART. 3 (Obblighi delle parti)

L'associazione si impegna ad informare, indicativamente entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta comunale in merito ai programmi del centro sociale, agli orari di apertura, trasmettendo una relazione previsionale e programmatica delle attività. Entro il mese di dicembre tali previsioni dovranno concretizzarsi nella formulazione di un bilancio di previsione annuale che renda conto della gestione economico-finanziaria. Tale bilancio previsionale sarà a disposizione presso il Centro qualora il Comune lo richieda.

Al termine di ogni anno d'esercizio l'associazione invia al Comune una relazione sull'attività svolta.

**Visto: Il Direttore
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)**



**Visto: L'Assessore
(Massimo Bosso)**

L'associazione si impegna a dare immediata e motivata comunicazione delle irregolarità che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al presidente dell'associazione ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione del centro sociale e delle attività, nonché a comunicare immediatamente all'associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione

ART. 4

(Assicurazione sui rischi, autorizzazioni)

L'associazione garantisce che, durante tutta la durata della convenzione, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, saranno in possesso dei requisiti necessari, nonché delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

L'associazione si impegna a stipulare una assicurazione per i propri soci e collaboratori per i rischi personali connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nonché per le responsabilità civili nei confronti dei soci e dei terzi, nelle modalità previste dalla legge.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della stipulazione della presente convenzione.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri e le spese per la stipulazione delle polizze assicurative riferite alle strutture

L'associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'associazione eventualmente dovesse assumere.

ART. 5

(Bilancio del centro sociale)

L'associazione registrerà nel proprio bilancio, senza omissione alcuna, le entrate e le spese relative alla gestione del centro sociale. Tale bilancio ed ogni altro documento contabile è in qualsiasi momento a disposizione su richiesta del dirigente comunale. I dati di bilancio vanno riportati in un quadro affisso all'entrata del centro sociale aggiornato anno per anno, il bilancio deve contenere il consuntivo di cassa dell'anno in chiusura e la previsione delle entrate e delle uscite dell'anno successivo.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo, l'associazione comunicherà al Dirigente comunale unitamente al bilancio consuntivo, l'entità dell'eventuale utile di gestione (dato dalla somma del fondo cassa e dei residui attivi, cui vanno sottratti i residui passivi) proponendone contestualmente l'impiego. Questo dovrà essere utilizzato per iniziative solidaristiche e/o per attività future che dovranno essere indicate, per manutenzioni e migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in un fondo di riserva se si prevedono investimenti o iniziative di notevole rilievo. In nessun caso si potranno ripartire eventuali utili ai soci.


ART. 6

(Oneri di gestione e spese di manutenzione)

In considerazione dell'uso sociale dell'impianto e della onerosità della sua gestione, la concessione è a titolo gratuito in forma di comodato.

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria così come di seguito definite: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli

**Visto: Il Direttore
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)**



**Visto: L'Assessore
(Massimo Bosso)**

edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Sono, altresì, a carico dell'associazione le spese relative alla gestione del servizio, alla realizzazione delle attività e delle iniziative, alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche), da intestarsi all'Associazione medesima

Il Comune annualmente definisce gli eventuali contributi che ritenga opportuno trasferire alle associazioni a sostegno di singole iniziative valutate positivamente e/o a parziale copertura dei costi di gestione, ove i suddetti oneri risultino dai bilanci presentati insostenibili dall'associazione.

E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.

L'associazione si impegna, per tutta la durata della convenzione, a proporre in forma scritta all'Amministrazione comunale le opere e gli interventi manutentivi straordinari che a suo avviso sono necessari per la conservazione dell'impianto.

L'associazione esonera espressamente il Comune per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nei locali oggetto di convenzione, in relazione alle attività dalla stessa associazione promosse e gestite.

L'amministrazione comunale non si farà, in alcun modo e per nessun motivo, carico di debiti eventualmente contratti

Ai fini del presente articolo ogni Centro individua un proprio referente per le attività di manutenzione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; a sua volta il Comune comunica il nominativo del proprio tecnico incaricato dei rapporti con i Centri Sociali per la manutenzione. Attraverso queste figure sarà possibile una comunicazione immediata rispetto sia alle manutenzioni ordinarie che straordinarie. Ogni anno entro il mese di ottobre l'Amministrazione convocherà un incontro con i Presidenti di informazione sul piano delle manutenzioni straordinarie per l'anno successivo.

ART. 7 (Utilizzo del centro)

Gli edifici del centro sociale e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione. Ne è vietato ogni diverso utilizzo privato che si discosti dalle finalità di cui all'art 2 della presente convenzione, e che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Il Comune prende atto che l'associazione fisserà la propria sede legale presso l'edificio in questione.


E' vietato l'uso permanente da parte di terzi a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della presente convenzione.

L'associazione può consentire l'uso di spazi ad organizzazioni senza fini di lucro, per un periodo di tempo definito, informando di ciò il Dirigente competente del Comune.

In ogni caso dovranno essere concordate con il Comune le tariffe per l'eventuale concessione a titolo oneroso di spazi a terzi secondo dei criteri comuni a tutti i centri

L'associazione si impegna a permettere, previa intesa, l'uso degli impianti per manifestazioni e iniziative organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, nonché quelle promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale. Per quelle organizzate

**Visto: Il Direttore
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)**



**Visto: L'Assessore
(Massimo Bosso)**

dall'amministrazione comunale e dai gruppi si prevede l'uso gratuito; per quelle patrocinate tariffe da concordare con l'Amministrazione

ART. 8
(Utilizzo per attività particolari)

Nel caso vi siano spazi idonei concedibili, l'associazione si impegna considerare prioritaria la finalizzazione di questi a progettazioni integrate con le pubbliche Istituzioni ed altri soggetti del terzo settore affinché possano divenire luoghi di relazione educativa e socializzazione di minori ed adolescenti, anche in situazioni di disagio.

Tali spazi, concessi a titolo gratuito per la suddetta finalità, verranno gestiti di concerto tra associazione, Comune e Azienda Sanitaria Bologna Sud se responsabile del progetto, prevedendo l'eventuale rimborso proporzionale dei consumi e della pulizia all'associazione medesima.

Dopo la convocazione dei comizi elettorali, in occasione di consultazioni elettorali o referendum, l'uso degli spazi da parte dei partiti e formazioni partecipanti a tali consultazioni, è regolata da accordi con l'amministrazione comunale.

ART. 9
(Durata della convenzione)

La concessione ha la validità di anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipulazione della convenzione, data in cui potrà essere rinnovata per altri tre anni, in accordo fra le parti
I contraenti nel corso del triennio possono valutare l'opportunità di sciogliere la presente convenzione.

ART. 10
(Rapporti con il Comune)

L'associazione si impegna a designare un referente della gestione del centro sociale.


Il referente così individuato dovrà coordinare gli interventi gestionali e tenere i rapporti con il Comune.

Il referente sarà ufficialmente segnalato all'Amministrazione comunale, come pure la sua eventuale sostituzione

L'Associazione si impegna inoltre ad individuare, di concerto con le altre associazioni a cui è affidata la gestione degli altri centri sociali del territorio, un referente unitario che funga da riferimento complessivo per l'amministrazione e che si incarichi di proporre e sviluppare linee comuni di intervento e coordinamento dei centri, ovviamente nel rispetto delle autonomie di ciascuno

L'Associazione permetterà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare sul centro sociale ogni qual volta lo riterranno opportuno

Visto: Il Direttore
(Dott.ssa Elisabetta Scoccati)



Visto: L'Assessore
(Massimo Bosso)

ART 11

(Riferimenti normativi e clausola risolutiva espressa)

Per quanto non regolamentato dall'atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

L'associazione concessionarie dovrà risultare iscritta all'apposito albo provinciale e regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 34/02, pena decadenza ed immediata risoluzione della presente convenzione;

ART. 12

(Costi di convenzionamento)

Eventuali spese, comprese quelle di registrazione (in caso d'uso), inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del concessionario.

ART. 13

(Inadempimenti)

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. Ciò comporterà la risoluzione della presente convenzione e la immediata riconsegna al Comune della struttura di cui trattasi, e ciò con semplice provvedimento amministrativo del Comune medesimo, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni.

Per il Comune di Casalecchio di Reno

Elisabetta Scoccati

Per l'associazione, Il Presidente

Roberto Geronzi